



FAQ Frequently Asked Questions

Risposte a quesiti frequenti sull'attività dei revisori legali per la certificazione della spesa iscritti all'Elenco della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione

vers. 1/2018

Di seguito la raccolta delle risposte alle FAQ su temi riguardanti l'attività dei revisori legali per la certificazione della spesa iscritti all'Elenco della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione.

Sommario

1) indipendenza e obiettività dei revisori legali nei confronti dell'impresa beneficiaria

1) indipendenza e obiettività dei revisori legali nei confronti dell'impresa beneficiaria

Un'impresa può avvalersi di un revisore iscritto alla lista dei revisori pubblicata sul sito della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione anche se tale soggetto fa parte del collegio sindacale della società o è membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001? (FAQ 2018)

R. L'Avviso per la costituzione di un Elenco di revisori legali della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione per l'incarico, da parte dei beneficiari dei contributi, della certificazione delle spese, approvato con decreto n. 838/PROTUR del 24/3/2017 e pubblicato sul sito istituzionale della Regione alla pagina dedicata all'Elenco dei revisori, stabilisce, all'art. 7, che l'incarico non possa essere conferito dall'impresa a revisori legali che non rispondano al requisito di indipendenza e obiettività di cui all'articolo 10 del D.Lgs 39/2010.

Nella dichiarazione di certificazione della spesa da sottoscrivere a conclusione del controllo della rendicontazione, il revisore deve dichiarare, tra l'altro, il possesso del suddetto requisito di indipendenza e obiettività.

L'art. 10 del D.Lgs 39/2010 prevede quanto segue:

Art. 10 (Indipendenza e obiettività)

1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

1-bis. Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa.

1-ter. Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale.

2. Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa.

3. OMISSIS

4. OMISSIS

5. I soggetti di cui al comma 3 non possono partecipare né influenzare in alcun modo l'esito di una revisione legale di un ente sottoposto a revisione se:

a) possiedono strumenti finanziari dell'ente medesimo, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;

b) possiedono strumenti finanziari di qualsiasi ente collegato a un ente sottoposto a revisione, la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;

c) hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente o una relazione d'affari o di altro tipo con l'ente sottoposto a revisione nel periodo di cui al comma 1-bis, che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale.

6-13 OMISSIS

Sulla base di quanto previsto dall'art. 10 del D.lgs 39/2010, non sembra quindi sussistere il requisito di indipendenza e obiettività tra l'impresa ed un membro del proprio collegio sindacale o dell'Organismo di Vigilanza previsto ai sensi del D.Lgs. 231/2001.